RIFORMA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 28

Riduzione dell'anzianità di iscrizione

Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno successivo, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianita' venticinquennale di cui al'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di eta' e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' ridotta a quella ivi prevista. La riduzione di anzianita' di cui ai commi 1 e 2 e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'eta' pensionabile un'anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento. Per coloro che abbiano prodotto domanda di pensione di invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni. Le iscrizioni avvenute prime della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Estremi	Legge 30 dicembre 1991, n. 414

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-cassa-nazionale-di-previdenza-e-assistenza-a-favore-dei/art-28-riduzione-dell-anzianita-di-iscrizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it